

Cass. pen. Sez. V, (ud. 24-04-2008) 27-05-2008, n. 21195

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico - Presidente

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) O.E.S. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 31/10/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;

udito il PS in persona del sost. proc. Gen. Dr. JACOVIELLO F. M., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

uditi i difensori avv.ti Mellini M. e Bartolomei J. S., che, illustrando i motivi del ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento.

osserva quanto segue:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

O.E.S., cittadina Nigeriana, fu condannata dalla Corte di assise di Perugia alla pena ritenuta di giustizia perchè giudicata colpevole del delitto ex art. 600 c.p. in danno delle connazionali Q.A. ed K.E. (capo A del primo procedimento) e in danno di D.A., anche ella nigeriana (capo A del secondo procedimento riunito), del delitto ex art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3 per aver favorito l'ingresso in Italia di Q. e K. (capi B e D del primo procedimento) e di D. (capo C del

secondo procedimento), del delitto ex art. 81 cpv c.p., nn. 5 e 8, L. n. 75 del 1958 in danno di Q. e K. (capi C ed E del primo procedimento) e in danno di D., assorbita in detto reato la ipotesi criminosa ex art. 629 c.p. (capo B del secondo procedimento).

Ritenute le aggravanti di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4 con riferimento ai delitti attinenti alla attività di prostituzione, alla stessa fu applicata anche pena accessoria.

La O. fu infine condannata al risarcimento del danno in favore delle costituite PPCC (D.A. e Comune di Perugia) e al ristoro delle spese da tali parti sostenute.

La Corte di assise di appello di Perugia, con sentenza del 31.10.2006, ha confermato la statuizione di primo grado, dichiarando condonata la pena nella misura di anni uno e condannando l'imputata al rimborso delle spese sostenute dalle PPCC in secondo grado.

Ricorrono per cassazione i difensori, articolando 18 censure:

1) nullità della sentenza per parzialità del dispositivo, violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. f) e comma 3.

Si assume che la affermazione di responsabilità e la condanna sono avvenute per relationem alla sentenza di primo grado; il condono è stato dichiarato senza alcun riferimento alla fonte normativa.

Viceversa la sentenza di appello, sostituendosi integralmente a quella di primo grado, avrebbe dovuto indicare ex novo la responsabilità della imputata, la sua condanna, la indicazione delle pene (principali e accessorie) e le statuizioni civili. Ciò non è avvenuto.

La mancata indicazione del riferimento normativo del concesso condono ha violato l'art. 546 c.p.p., e non ha proporzionalmente ridotto la pena accessoria e le somme indicate a titolo di risarcimento del danno.

2) incompetenza della AG perugina in favore di quella romana.

Si assume che, sulla base dei capi di imputazione (originariamente anche quello ex art. 416 c.p.), si doveva ritenere che i reati in contestazione fossero stati consumati in Nigeria e non in Italia.

Conseguenza di ciò è che la competenza non può appartenere all'AG di Perugia, ma riferita a quella di Roma, dovendosi giudicare di fatti presuntamente commessi da un'associazione criminale attiva all'estero, che poneva in essere reati-fine alla cui consumazione avrebbe concorso la imputata.

Solo il giudice di Roma avrebbe potuto stabilire se la competenza apparteneva; al la AG italiana o a quella della Nigeria.

I giudici del merito ritengono tardiva tale eccezione, ma erroneamente, in quanto la competenza della AG romana è stata eccepita, non in quanto giudice del territorio, ma in quanto giudice sulla giurisdizione.

Si tratta dunque di una eccezione sulla territorialità della giurisdizione, che può esser proposta in ogni fase e grado del procedimento.

3) Nullità (assoluta, rilevabile di ufficio, di ordine generale e proponibile sino alla discussione finale) dei capi di imputazione e del relativo decreto di rinvio a giudizio.

Si assume che erroneamente la Corte ha ritenuto tardiva tale eccezione, la quale, in considerazione della sua natura, è sempre proponibile.

La L. n. 479 del 1999 (Carotti) ha imposto la enunciazione in forma chiara, precisa e dettagliata del fatto-reato.

Al proposito la sentenza di primo grado fa riferimento a giurisprudenza precedente (del 1997) (che dunque deve ritenersi inattuale).

Per quel che attiene ai delitti di riduzione in schiavitù, la contestazione appare vaga, generica, indifferenziata; nessuna integrazione è stata effettuata in corso di dibattimento, di talchè manca il riferimento alla fattispecie tipizzata, come introdotta nell'art. 600 c.p. dalla L. n. 228 del 2003.

Nè alcuna indicazione può trarsi dalla lettura degli altri capi di imputazione i quali si riferiscono ad altre, specifiche ipotesi di reato.

Ciò ha inevitabilmente comportato una lesione/compressione del diritto di difesa dell'imputata. Manca invero in particolare la indicazione delle circostanze (di tempo, luogo ecc.) di consumazione del reato e delle aggravanti.

4) Violazione dell'art. 81 c.p. tra i reati di riduzione in schiavitù e di induzione alla e/o sfruttamento della prostituzione.

Si assume che alla ricorrente non è stata mai contestata la aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, comma 1: la stessa dunque avrebbe ridotto in schiavitù e sessualmente sfruttato le tre connazionali senza ricorrere a violenza, minaccia o inganno.

Tale tesi è stata accolta da entrambe le sentenze di merito.

Per tale ragione, la O. aveva, con i motivi di appello, lamentato la violazione del principio del favor rei in considerazione della mancata specificazione (alla luce della nuova normativa relativa all'art. 600 c.p.) della condotta a lei ascritta.

Il concorso nel reato suddetto è ipotizzabile solo in presenza di condotte di vendita o richiesta ed esazione di riscatto, fatti non vendicatisi e nemmeno contestati nel procedimento in esame.

Manca dunque qualsiasi riferimento alle circostanze identificative dell'illecito.

La Corte di appello, al proposito, prima, afferma la inammissibilità della censura in quanto introdotta con motivi nuovi, a suo dire, non ancorati a quelli sviluppati nel principale atto di impugnazione, poi, incongruamente, entra nel merito e sostiene che le modalità operative erano deducibili dal complesso dei capi di imputazione.

Orbene, mentre è di tutta evidenza che i motivi nuovi avevano connessione con il petitum dei motivi principali (contestazione della mancanza di tipizzazione nella enunciazione dei fatti-reato), è altrettanto evidente che la mancata indicazione del concreto modus operandi determina il vizio di omessa correlazione tra accusa contestata e sentenza.

Alla imputata non è mai stato contestato lo sfruttamento della prostituzione con minaccia o violenza, nè la riduzione in schiavitù con vendita o riscatto, ma la stessa è stata poi condannata

proprio in quanto ritenuta responsabile di tal tipo di condotte; sul punto la sentenza di appello produce una motivazione meramente apparente.

5) Violazione dell'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3 e del principio in dubbio pro reo.

Si assume che alla imputata è stato contestato di aver favorito, in concorso con altri, l'ingresso illegale in Italia di cittadini extracomunitari, con aggravante del numero delle persone e dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti o alterati.

Sta di fatto che nè Q., nè K., nel corso degli incidenti probatori, hanno fornito alcun elemento descrittivo utile a individuare i soggetti che avrebbero concorso con O..

Le gravi e palesi imprecisioni che connotano le dichiarazioni delle due presunte PPOO, rendevano inevitabile la rinnovazione del dibattimento allo scopo di approfondire tale punto.

Proprio in ragione della incompletezza di tali dichiarazioni, la imputata è stata assolta dal delitto associativo, ma il principio del favor rei avrebbe dovuto comportare la assoluzione della O. anche dal concorso nel preteso reato-fine.

Anche in tal caso, invece, la Corte perugina ha ritenuto inammissibile la censura perchè proposta con motivi nuovi, ma poi ha tentato di confutare nel merito le argomentazioni della difesa, sostenendo che la ricorrente aveva evidente interesse a far entrare in Italia le tre ragazze; ma, anche a volere - per assurdo - convenire su ciò, resta il fatto che la sentenza avrebbe dovuto indicare con quali soggetti la O. avrebbe condiviso tale interesse e dunque si sarebbe associata.

6) Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alla eccezione sulla insussistenza degli elementi costitutivi della riduzione in schiavitù, nonchè mancata, apparente, illogica e contraddittoria motivazione, oltre a violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3.

Si assume che era stato rappresentato al giudice di appello come non fossero emersi fatti tali da integrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

Venivano puntualmente elencate le circostanze dalle quali doveva desumersi che la O. non aveva affatto esercitato la "signoria" sulle tre connazionali: le stesse non risultavano essere state comprate o vendute, non erano state costrette a versare tutto il denaro frutto del meretricio (se è vero che erano riuscite a nascondere parte), non risultavano intimidite (per quel che la stessa sentenza di appello sostiene) dalla celebrazione di riti vodoo.

D'altro canto, era emerso che la imputata era dedita a stabile attività lavorativa (in fabbrica), è emerso che Q. fu ricoverata presso un ospedale cittadino, che a D. i documenti furono restituiti proprio dalla ricorrente.

Nè è emerso che le tre nigeriane fossero controllate da O. sul luogo di "lavoro", nè che esse vivessero in stato di segregazione.

Anche per tale censura, la Corte si produce in una dichiarazione di inammissibilità, per poi "rispondere" nel merito con motivazione assurda e anche contraddittoria, sostenendo che le tre ragazze forse non temevano il vodoo, ma la città di Perugia, che non occorre (per la integrazione del reato ex art. 600 c.p.) la segregazione, mentre la richiesta di riscatto è sintomatica della sussistenza della condizione di schiavo.

Ebbene, quanto alla ammissibilità delle censure, basta rilevare che essa era certamente ancorata alla censura principale con la quale si deduceva la nullità per genericità del capo di imputazione; quanto al merito, va notato che la imputata si doleva della omessa correlazione tra accusa e sentenza, per non esserle mai state contestate alcune circostanze poi poste alla base della trama motivazionale con la quale si è giunti ad affermare la sua colpevolezza.

Le sentenze del merito evidenziano un mutamento del fatto illecito nel suo complesso, sì da pervenire a una vera e propria incertezza sull'oggetto della imputazione.

Peraltro la sentenza di appello si limita a replicare solo ad alcuni rilievi dell'imputata (in tema di influenza dei riti voodoo, circa le minacce di cui sarebbero state oggetto le tre nigeriane e le altre forme di pressione, nessuna delle quali oggetto di contestazione).

Per quanto specificamente riguarda la pretesa di un riscatto, non viene indicato il relativo elemento di prova, ma si fa rinvio alla sentenza di primo grado, la quale tuttavia non indica da quale fonte di prova abbia tratto tale convincimento.

In ordine poi ai rapporti con soggetti esterni, la sentenza di appello sostiene che le tre prostitute non avrebbero avuto contatti con la polizia prima dei loro incontri con gli operatori della associazione religiosa di don Benzi (poco prima della denuncia dell'agosto 2001); il che è paradossale, atteso che la sentenza ricorda una irruzione della polizia nell'appartamento della imputata, risalente al maggio dello stesso anno.

Quanto al c.d. stato di necessità nel quale avrebbero vissuto le tre PPOO, poi, la sentenza di appello ritiene che, per la sussistenza del più grave reato, sia sufficiente che l'agente si approfitti di tale situazione, mentre ciò certamente non basta, dovendo coesistere altri, e ben più significativi, elementi previsti dalla norma incriminatrice.

La carenza e manifesta illogicità della motivazione appare in tutta la sua evidenza quando i giudici scrivono che per le condizioni culturali, psichiche e ambientali, lo stato di soggezione doveva ritenersi integrato e ciò si ricaverebbe dalle dichiarazioni delle tre ragazze, senza neanche indicare gli atti processuali nei quali tali dichiarazioni sarebbero contenute.

Manca poi il riferimento alle altre questioni poste con l'atto di appello, tendenti a dimostrare che D., Q. e K., se pure si dedicavano al meretricio, non per questo erano "schiave" della O., che certo, neanche per la ipotesi di accusa, era in grado di incamerare l'infero introito derivante dalla attività svolta sulla strada dalle tre connazionali (nella sentenza di primo grado si afferma, per altro, contrariamente alle emergenze processuali, che esse erano costrette a versare l'intera somma alla ricorrente).

7) Erronea applicazione dei nuovi elementi costitutivi del reato ex art. 600 c.p. e disapplicazione della tipizzazione della fattispecie di reato di riduzione in schiavitù; violazione del principio tempus regit actum e del favor rei (irretroattività in peius e retroattività in melius).

Si assume che, in palese violazione della legge penale e dei principi costituzionali, i giudici del merito, con riferimento a un fatto del 2001, non hanno applicato la più favorevole normativa del 2003 (per quel che riguarda la tipizzazione delle condotte), ma la hanno viceversa applicata per quel che riguarda la estensione e/o modificazione della fattispecie di reato circa la prevalenza del condizionamento psicologico e ambientale.

Nella parte motiva della sentenza di appello, si fa riferimento allo schema normativo introdotto dalla novella n. 228 del 2003, senza che fosse stato ordinato al PM di riformulare la imputazione alla luce della nuova norma incriminatrice.

La imputata è stata condannata in quanto avrebbe approfittato di una situazione di inferiorità psichica e di una situazione di necessità, condizioni non previste nello schema legale vigente al momento del fatto (2001).

La ricorrente dunque è stata condannata sulla base di argomentazioni fondate su disposizioni peggiorative della sua posizione e introdotte successivamente al tempus commissi delicti.

8) Violazione dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, art. 190 bis c.p.p., art. 2 c.p. e art. 25 Cost., comma 2; eccezione di incostituzionalità in caso di interpretazione letterale della norma applicata.

Si assume che, secondo la Corte di merito, la mancata rinnovazione delle audizioni di Q. e K. (già ascoltate con incidente probatorio) è giustificata alla luce della interpretazione letterale dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e art. 190 bis c.p.p., che dispongono che la irretroattività delle innovazioni introdotte dalla L. n. 228 del 2003 (cfr. art. 16) valga solo agli effetti della determinazione della competenza dell'ufficio giudiziario che deve procedere.

Ebbene il rigetto della eccezione avanzata al proposito dalla difesa è illogico e contraddittorio nella motivazione.

Proprio il citato art. 16 disponeva la retroattività dell'applicabilità del disposto prevedente l'inserimento del reato ex art. 600 c.p. tra quelli di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma predetta (scil. 2003).

Ma tale disposto contraddice il principio tempus regit actum che informa l'intero ordinamento penale e trova tutela costituzionale, di talchè un'interpretazione quale quella fatta propria dei giudici del merito sarebbe in conflitto con i principi della Carta fondamentale, nel qual caso devesi ritenere sollevata eccezione di costituzionalità per contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2. 9) Illegittima mancata rinnovazione dell'esame delle PPOO Q. A. e K.E., contraddittorietà della motivazione.

Si assume che la sentenza di primo grado ha ritenuto particolarmente significativo il racconto di K., con specifico riferimento al colore dell'auto dell'imputata (bianco latte e non più rosso, come riferito dalle altre due nigeriane e ciò costituirebbe riscontro al fatto che K. è giunta in Italia dopo le altre, vale a dire quando la ricorrente aveva ormai cambiato autovettura).

Ma, se è vero che K. è giunta in Italia dopo le altre, allora - come fatto notare ai giudici del merito - non si comprende come la stessa fosse al corrente di un controllo di polizia effettuato prima del suo arrivo.

Tali contraddizioni, unitamente ad altre discrasie (es. K. non ha mai riferito, diversamente dalle altre, di essere stata avvicinata in Nigeria dalla madre dell'imputata) rendevano indispensabile l'esame in dibattimento delle persone già sentite con incidente probatorio.

La sentenza di appello, dopo aver dichiarato inammissibile la censura (per i motivi già sopra illustrati), la rigettava anche nel merito, affermando, contrariamente al vero, che tutte le testi avevano dichiarato di essere state avvicinate dalla madre della ricorrente, per poi affermare, contraddittoriamente, che è anche possibile che qualche donna si sia qualificata come madre della O., senza esserlo.

Altra grave discrepanza tra le dichiarazioni di Q., D. e K. sta nel fatto che solo una di loro parla dell'affogamento in mare di circa 12 altre ragazze nigeriane nel tragitto Marocco-Spagna.

Non è poi mai emersa la prova da parte dell'imputata di documenti falsi o contraffatti (come pure si sostiene in sentenza), anzi gli stessi giudici affermano che, prima del parto, D. ricevette dalla imputata i suoi documenti con i quali fu ricoverata in ospedale (si trattava dunque di documenti autentici).

Ma la sentenza contiene anche altre contraddizioni, atteso che i giudici del merito, prima scrivono che le tre donne erano costrette a versare il denaro frutto di meretricio e poi afferma che esse ne nascondevano parte.

Inoltre la stessa sentenza ricorda affermazioni palesemente false delle tre PPOO (quando si assume che la figlia della imputata era una bambina di pelle bianca, viceversa era mulatta, quando si sostiene che le tre nigeriane non coltivavano intenti calunniatori nei confronti della O., altrimenti la avrebbero denunciata agli organi di polizia piuttosto che a una associazione religiosa, laddove le denunce furono presentate il 3.8.2001, dopo che le PPOO furono bloccate in strada mentre esercitavano la prostituzione, di talchè è ben credibile che esse si determinarono a tanto per evitare il rimpatrio coattivo).

In realtà solo K. non sporge denuncia in quella occasione, ma solo perchè, secondo le sue stesse dichiarazioni, nell'agosto del 2001 ella non lavorava più per la O..

Infine la Corte giunge ad escludere la falsità delle denunce con il singolare argomento che, se le denunce fossero state false, esse sarebbero state caluniose e, se fossero state caluniose, avrebbero dovuto esser frutto di un complotto; ma la sentenza in questione omette di sottolineare che l'allontanamento forzoso di Q. e K. da casa della imputata avvenne in tempi diversi, circostanza decisiva per comprendere perchè le denunce furono anche esse presentate in tempi diversi (quella di K. circa un anno dopo le altre).

10) Mancato controesame della PC D.A., nonchè insussistenza dei presupposti per la applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, violazione dell'art. 123 c.p.p., comma 3, nullità radicale (anche per violazione del dettato costituzionale ex artt. 24, 25, 111 Cost.) conseguente alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della predetta PC senza che di esse fosse data previa lettura.

Si assume che le sentenze non forniscono la prova della esistenza di minacce in danno della predetta, della loro attualità e della loro riferibilità ai fatti di causa.

Inoltre le dichiarazioni di D. sono state acquisite senza che di esse fosse data previa lettura.

La Corte di appello, investita della questione, ha replicato che tale procedura è prevista per le dichiarazioni dell'imputato e non per quelle del testimone, dimenticando che D. è costituita PC e dunque portatrice di un interesse contrario a quello della imputata, con la conseguenza che la sua natura di parte processuale ne determina uno status ben diverso da quello di semplice teste.

Tanto premesso, poi, la stessa Corte, contraddittoriamente, utilizza dichiarazioni dibattimentali della suddetta quando afferma che ella avrebbe riconosciuto nel manifesto funebre esibito in udienza, la immagine, non della madre, ma della nonna della imputata.

Orbene, se effettivamente ricorrevano i presupposti legittimanti la procedura ex art. 500 c.p.p., comma 4, tali ultime dichiarazioni dovevano ritenersi inutilizzabili.

Diversamente orientandosi, i giudici del merito hanno realizzato violazione dei più elementari principi del processo penale e dei diritti della difesa.

11) Erronea non ammissione di prove precostituite e decisive prodotte dall'imputato in sede di appello, mancanza di riferimento e di motivazione.

Si assume che la Corte ha ritenuto apoditticamente non credibili i testi della difesa (in particolare M.P. ed M. E., i quali ebbero ad aiutare, a suo tempo, la O., salvandola dalla organizzazione criminale che aveva a capo M. G.).

Al proposito i giudici del merito ritengono poco plausibile che si sia svolto un colloquio con don Benzi, nel corso del quale costui avrebbe sconsigliato di sporgere denuncia e si sarebbe attivato per trovare i fondi per pagare il "debito" delle giovani prostitute.

In presenza di tali dubbi, non si vede perchè il sacerdote non sia stato convocato e ascoltato dal giudicante. Oltretutto, in sede di appello veniva depositata dichiarazione a firma del Benzi che attestava come l'incontro narrato dai M. fosse realmente avvenuto, il che rende plausibile che, come dichiarato dai predetti, a suo tempo la O. fosse stata minacciata dalla organizzazione criminale nigeriana alla quale stava tentando di sottrarsi.

Sempre in sede di gravame, veniva prodotta prova fotografica che testimoniava come in via (OMISSIS) esistesse un solo appartamento (per cui era impossibile che Q. ne avesse occupato un altro) e lettera dell'associazione "Luce accesa".

Ebbene di tali prove non è traccia in sentenza.

12) Violazione degli artt. 192, 195, 526 c.p.p., a seguito della solo parziale ammissione di prove costituende, motivazione illogica e apparente sul punto.

Si assume che, oltre alla documentazione di cui al punto che precede, era stata chiesta riapertura dell'istruttoria per sentire i testi Ol., J., S. e Om.Ju. (sorellastra dell'imputata), rilevando che, in primo grado, le loro deposizioni non avevano avuto adeguato spazio.

La Corte ha dichiarato inammissibile tale "eccezione" per la ragione già sopra anticipata, respingendola poi comunque nel merito in quanto avrebbe costituito mera riproposizione di questioni già esaminate dal primo giudice.

Così non è in quanto i predetti testi avrebbero potuto far luce su circostanze rilevanti (numero di appartamenti presenti in via (OMISSIS), data della morte della madre dell'imputata, presenza del M. nell'appartamento di via (OMISSIS)).

13) Erroneo rigetto della istanza di integrazione probatoria in appello e mancanza e/o apparenza di motivazione sul punto.

Si assume che la sentenza di appello si limita ad affermare apoditticamente la attendibilità del M.G., senza rispondere ai rilievi della difesa.

L'imputata aveva anche eccepito che il giudice avrebbe dovuto approfondire le affermazioni di Q. e K. in ordine a tale L. (la donna che le aveva tenute sotto controllo per conto proprio di G.).

Ma la Corte ha rifiutato tale accertamento sul presupposto del mancato collegamento tra costei e il predetto G. e ha affermato, contrariamente al vero, che di Lisa aveva parlato solo la imputata (laddove il suo nome ricorre nelle dichiarazioni delle due nigeriane ascoltate con incidente probatorio).

14) Vizio di ultra petitum e conseguente nullità delle statuizioni di condanna per violazione dell'art. 522 c.p.p., commi 1 e 2, motivazione apparente e/o illogica.

Si assume che l'imputata è stata condannata anche con riferimento alle aggravanti L. maggio 1958, ex art. 4, nn. 1 e art. 7 mai contestate, mai inserite nei capi di imputazione e mai oggetto di attività difensiva.

Lo sfruttamento della prostituzione in danno di più persone, dunque, mai è stato addebitato in ipotesi di accusa alla O., il che comporta il vizio di ultra petitum.

Invero, se i giudici del merito erano effettivamente convinti della presenza nei capi di imputazione di tale aggravante, non si vede perchè non ne hanno fatto menzione anche nel dispositivo di condanna relativo alla PC D.A..

In realtà la motivazione sul punto (la questione fu ovviamente sollevata con i motivi di appello) è meramente apparente (oltre a essere illogica e contraddittoria).

Per quanto in particolare riguarda tale ultima PO, la imputata aveva sempre dedotto che il capo di imputazione relativo allo sfruttamento della prostituzione era radicalmente nullo per la incompatibilità della presenza della contestazione relativa anche al reato ex art. 629 c.p..

Ebbene il primo giudice, procedendo a una non consentita correzione, ha ritenuto il delitto di estorsione assorbito in quello di sfruttamento di prostitute e così l'imputata è stata ingiustamente condannata per il reato aggravato.

La Corte di secondo grado, invece di censurare tale operazione, la ha avallata, insistendo nel vizio di pronuncia ultra petitum.

15) Erroneo diniego di procedere a integrazione probatoria in ordine al certificato di morte della madre dell'imputata.

Si assume che i giudici del merito hanno dubitato della autenticità di tale documento, sia perchè privo, si dice, dei crismi dell'ufficialità, sia perchè riportante in maniera incompleta le generalità della defunta (di talchè non si comprenderebbe se essa fosse la madre di O.E., l'imputata, o della sorellastra Om.Ju.).

Ora, da un lato, è da rilevare la illogicità della motivazione in base alla quale il giudice sospetta di falsità il documento (in realtà le generalità della defunta furono riportate in maniera incompleta per mancanza di spazio), dall'altro, non si comprende per qual motivo, la Corte abbia rifiutato di compiere (anche mediante rogatoria internazionale) gli accertamenti del caso circa, appunto, l'autenticità del certificato.

In ordine alla richiesta di rogatoria, la Corte di secondo grado non ha fornito risposta.

E' poi da notare che non è affatto emerso che tutte le PPOO abbiano dichiarato di essere state avvicinate in Nigeria da una donna presentatasi come madre della ricorrente, nè è stata provata la reale identità della donna presentatasi con tali generalità.

Va ancora sottolineato che la ritenuta mancanza di ufficialità del documento avrebbe dovuto essere affermata al momento della sua acquisizione (stante anche la opposizione del PM) e non con la sentenza.

Solo nel primo caso, infatti, l'imputata avrebbe potuto controdedurre o diversamente attivarsi.

16) Non consentita motivazione circa la non credibilità della tesi difensiva anche a seguito di utilizzo (non ammesso) di circostanze dichiarate in dibattimento dal PM, in quanto personalmente apprese.

Si assume che la sentenza di primo grado ha fatto uso contra legem anche di informazioni fornite dal PM ed apprese direttamente dall'Organo dell'accusa.

Il giudice di appello si è limitato a definire meramente incidentali nell'economia della decisione le dichiarazioni del PM (circa quanto gli constava de visu in ordine ai rapporti tra G. e Om.Ju.).

L'assunto non ha pregio, nè ha pregio affermare che il giudice ha dedotto il suo convincimento anche da altri elementi.

Ciò non vale a sanare il vizio motivazionale della sentenza di primo grado, essendo stata compiuta violazione di precise norme processuali.

17) Assenza in dibattimento di prove relative al movente delle presunta condotta della O. e mancata motivazione sul punto.

Si assume che la sentenza di appello non motiva adeguatamente circa la individuazione del movente che avrebbe ispirato la condotta della imputata.

Costei, come premesso, aveva un suo regolare lavoro e una sua autonoma fonte di reddito e dunque non aveva ragione di sfruttare la prostituzione di sue connazionali.

Ciò che i giudici del merito non hanno saputo far emergere è che l'imputata, come le altre ragazze era stata tratta in inganno e soggiogata dal prosseneta M.G..

L'ospitalità fornita dalla O. alle altre donne trova la sua genesi nella buona fede dell'imputata, che versando nelle stesse condizioni delle sue connazionali, ha dovuto subire minacce e pressioni da G..

Di talchè avrebbe dovuto, quantomeno essere applicato il dettato dell'art. 54 c.p..

Davvero non si comprende perchè la ricorrente non è stata creduta quando, subito dopo il suo arresto, ha chiarito di essere stata denunciata per ritorsione a seguito del suo rifiuto di continuare a ospitare le tre meretrici.

Sul punto la motivazione è mancante, atteso che non si può fondare la responsabilità della O. sulle sole dichiarazioni delle tre ragazze in quanto gli elementi emersi inducono a ritenere che, se vi è stata riduzione in schiavitù, essa è ascrivibile a G..

E' dunque mancata la presa in considerazione di un punto essenziale, atteso che il predetto è stato ascoltato quale teste nel corso del dibattimento svelandosi come il capo delle donne che hanno accusato la ricorrente.

18) Inammissibilità delle costituzioni di PPCC, nullità delle conseguenti statuizioni civili della sentenza.

Si assume che la costituzione del Comune di Perugia per il presunto danno di immagine è contro il diritto e la logica.

Quelli in contestazione sono reati contro la persona; ne consegue che danneggiata può essere solo una persona fisica e mai un ente.

Diversamente ragionando, qualsiasi ente esponenziale potrebbe costituirsi PC con riferimento a qualsiasi reato.

Nè il GUP, nè la prima Corte hanno rilevato tale inammissibilità;

nè l'ha rilevata il giudice di appello.

Inoltre la costituzione in udienza preliminare è avvenuta con procura speciale che conferiva mandato specifico.

Il principio di immanenza della PC vige solo per quel che riguarda il diritto di resistenza della parte privata, mentre la procura predetta pare aver vigore solo per la fase della udienza preliminare (la procura speciale non è generica, ma specifica).

Quanto alla PC D.A., il superamento del principio dell'immanenza appare ancora più certo, atteso che la stessa, in grado di appello, non si è limitata resistere, ma ha proposto nuove domande (onorari a titolo di gratuito patrocinio).

Va poi notato che le spese sono state in parte sostenute dallo Stato nell'ambito del progetto Free woman (finanziato al 70% dal Dipartimento pari opportunità) ne consegue che le spese sostenute dalla D.A. andavano calcolate solo nella misura del 30%.

In ogni caso la sentenza è, anche su tale punto, affetta da evidente illogicità perchè stabilisce in via equitativa l'importo da porre a carico della O. e tuttavia l'imputata non può esser condannata a pagare un danno non quantificabile e dunque non provato.

In ultimo, si osserva che l'attività di prostituzione accresce il potenziale di attrazione turistica di una città, come dimostra il fenomeno del c.d. turismo sessuale e dunque il danno di immagine al Comune di Perugia, di cui parla la sentenza, è inesistente e la motivazione sul punto è apodittica e illogica.

Per quel che riguarda la quantificazione del danno in favore della D.A., la sentenza di appello, per relationem con quella di primo grado, lo fissa in Euro 35.000,00 in ragione di una serie di parametri (sradicamento della vittima, privazione di libertà, abbruttimento ecc.) dei quali non è prova in atti.

Si tratta ancora una volta di motivazione di mera apparenza.

E' stata poi depositata memoria con motivi aggiunti, con la quale si deduce:

19) violazione e falsa applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 in relaz.ne artt. 190, 497, 498, 499 c.p.p. quanto alla mancata audizione in dibattimento della PO D.A..

Si assume che la Corte perugina, nel motivare sul punto, sia caduta nel classico qui pro quo, poichè confonde la facoltà della persona che si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo predetto di non deporre con l'obbligo di sottrarsi alla testimonianza o addirittura con la preclusione della facoltà di deporre.

La Corte territoriale trascura del tutto di esplorare la volontà della teste. Oltretutto l'art. 503 c.p.p. non consente l'acquisizione delle dichiarazioni della PC. 20) violazione e falsa applicazione dell'art. 190 bis c.p.p., comma 1 e art. 190 c.p.p..

Quanto alla richiesta di ascoltare in dibattimento Q. e K., si assume che la Corte di merito ha negato la sussistenza di specifiche esigenze giustificanti la "rinnovazione" (e già il termine in sè è illuminante circa la funzione che il giudicante attribuisce all'atto richiesto) delle dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio.

La Corte muove dal preconetto che tra le predette dichiarazioni sussistano solo imprecisioni e non vere contraddizioni (es. circa il colore dell'auto della imputata).

Con un'argomentazione paradossale, poi (se le tre PPOO non fossero veritiere, esse sarebbero calunniatrici), il giudice di appello tenta di superare ogni censura dell'appellante quasi in applicazione del principio per cui omnia munda mundis ritenendo, a quanto pare che, poichè sana è l'intenzione di sottrarsi alla prostituzione, allora chi la manifesta non può concepire ed esternare altro che intenzioni limpide e mai intenti criminali.

Da ciò discende, per la Corte di Perugia, l'attendibilità delle tre dichiaranti.

Ma con ciò nulla si dice circa la sussistenza di quelle specifiche esigenze probatorie ex art. 190 bis c.p.p. che giustificavano la richiesta difensiva che proprio le contraddizioni avrebbe voluto far emergere.

La Corte di secondo grado dunque cade in una grave petizione di principio.

21) Violazione e falsa applicazione dell'art. 187 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 5276 bis c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) in relaz.ne all'art. 600 c.p., L. n. 286 del 1998, art. 12, L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 8.

Si assume che la Corte ha dichiarato la inammissibilità dei motivi nuovi di appello perchè, a suo dire, disancorati da quelli principali.

Poi, tuttavia, argomenta nel merito.

Il giudice di appello, in verità, significativamente li definisce c.d. "motivi nuovi" (e ancora una volta il lessico è indicatore del più profondo pregiudizio del giudicante).

Ma i motivi principali definiscono il quantum appellatum da cui dipende il tantum devolutum.

Deve dunque sempre essere consentita la ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione.

Ebbene i motivi principali investivano l'intero addebito, con la conseguenza che era certamente lecito sviluppare ulteriori considerazioni in tema di sussistenza degli elementi costitutivi dei reati de quibus.

Oltretutto il primo giudice, nell'escludere la sussistenza del delitto ex art. 416 c.p. volto a favorire l'ingresso illegale nel nostro Paese, affermava che quanto avvenuto all'estero (Nigeria, Marocco, Spagna) era rimasto nel vago, non essendo state a sufficienza lumeggiate nè le eventuali "interessenze" di O., nè il grado dei suoi rapporti con soggetti operanti nei predetti paesi.

Partendo da tali premesse, non si vede come possa sostenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputata potesse aver concorso anche nei singoli episodi di abusiva immigrazione, attuata con l'inganno (promessa di un lavoro "pulito"), quando è notorio che la immigrazione femminile dalla Nigeria è in genere destinata ad alimentare il mercato della prostituzione.

In realtà i giudici del merito sono giunti di fatto a praticare una sorta di inversione dell'onere della prova in quanto essi sottintendono che solo la prova assoluta del contrario di quanto ritenuto dall'Organo dell'accusa avrebbe potuto inficiare la sussistenza di quanto addebitato alla ricorrente.

Partendo da tale premessa, ogni contraddizione, ogni incongruenza nelle dichiarazioni delle testi perde significato e rilevanza e, con ragionamento a contrario, si esclude che le stesse possano aver dichiarato il falso, altrimenti sarebbero calunniatrici.

22) Violazione e falsa applicazione dell'art. 600 c.p. (ante L. n. 228 del 2003) in relaz.ne agli artt. 40, 43 c.p. e art. 192 c.p., commi 1 e 2, art. 530 c.p.p..

Quanto alla inammissibilità dei motivi nuovi, si richiama quanto premesso sub 21).

Per la Corte di Perugia poi la condotta della imputata sarebbe punibile sia alla luce della vecchia, che della nuova normativa.

La proposizione è erronea, atteso che la schiavitù è una condizione totalizzante di soggezione.

Non è dunque ipotizzabile lo status di quasi-schiavo o di schiavo part time.

In realtà, se è dato di comune esperienza che lo sfruttatore di prostitute vigila assiduamente sulla attività delle sue "protette", non si può poi ipotizzare che lo "schiavista" lasci senza controllo le sue vittime.

Ma, nel caso in esame, ci troveremmo al cospetto di una singolare forma di schiavismo, atteso che le schiave non venivano vigilate.

La Corte umbra erra perchè in realtà confonde la mera condizione obiettiva di impossibilità o difficoltà del soggetto passivo di sottrarsi a una situazione di sfruttamento, con la condizione di assoggettamento determinata dalla condotta del soggetto attivo.

Invero lo sfruttamento non può esser confuso con l'azione diretta all'asservimento.

Oltretutto la sentenza non chiarisce in cosa consisterebbe la prova dell'asservimento.

I giudici di appello sostengono che le tre ragazze non temevano i riti voodoo, ma temevano la città di Perugia.

La argomentazione, anche se superficialmente suggestiva, è illogica nella parte in cui pretende di sostenere che le tre nigeriane non avrebbero nemmeno saputo rivolgersi alla autorità di Pg, laddove chi esercita la prostituzione ha continue occasioni di entrare in contatto con poliziotti.

A ciò è da aggiungere che la stessa sentenza pone in evidenza come le tre ragazze avevano avuto la possibilità di tenere per sé parte del guadagno.

Va poi sottolineato che, quando una di esse rimase incinta, la presunta sfruttatrice le consentì il ricovero in ospedale e le restituì anche i documenti di identità. 23) Violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p. in relaz.ne all'art. 600 c.p. e alla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 8 nonché violazione dell'art. 84 c.p..

Quanto alla inammissibilità dei motivi nuovi, nuovi, si richiama quanto premesso sub 21).

La Corte risolve in maniera errata il problema della compatibilità (a titolo di concorso formale) tra i reati attinenti alla prostituzione e il reato ex art. 600 c.p..

Per la Corte infatti è possibile il concorso formale, se la ragazza, dopo essere stata venduta, è obbligata a riscattarsi (o tenta di farlo) con il provento del suo meretricio; ma la "vecchia versione" dell'art. 600 c.p. prevedeva un reato a condotta libera;

ciò tuttavia non è possibile quando la riduzione nella condizione analoga alla schiavitù sia stata determinata proprio con la costrizione a prostituirsi per procurare profitto al soggetto attivo, così che non possa parlarsi di induzione o costrizione alla prostituzione della persona già ridotta in condizione di schiavitù o analoga alla schiavitù.

In tal caso, la sovrapposizione della condotta dell'uno e dell'altro reato è totale e contestuale e la costrizione alla prostituzione rappresenta solo una delle condotte con le quali il reato di riduzione in schiavitù è realizzabile con la conseguente applicabilità dell'art. 84 c.p. anziché dell'art. 81 cpv c.p..

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure proposte sono, per la maggior parte, inammissibili, in ragione della loro pretestuosità (e dunque manifesta infondatezza), ovvero perché propongono un'alternativa ricostruzione dell'accaduto.

Non raramente poi sono iterative delle censure proposte al giudice di appello, che le ha motivatamente respinte.

Quelle che non sono inammissibili, sono infondate.

Il ricorso dunque, che certamente non si caratterizza - specie per quanto riguarda i motivi "principali" - per sintesi espositiva, merita rigetto e la ricorrente va condannata alle spese del grado.

Ad evitare che anche la sentenza presenti una trama motivazionale sovrabbondante e ripetitiva, occorre affrontare preliminarmente - e una volta per tutte - alcune questioni:

a) la questione di ammissibilità dei motivi nuovi, proposti a suo tempo al giudice di appello e, subordinatamente, la questione della possibilità di "doppia motivazione" (scil. di motivazione anche nel merito, pur in presenza di una declaratoria di inammissibilità dei detti, ulteriori motivi);

b) la questione relativa alla pretesa violazione del principio in dubio pro reo.

Quanto al punto sub a) va semplicemente ricordato che, come hanno avuto modo di stabilire le SSUU (sent. n. 4683 del 1998, ric. Bono, RV 210259), i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione - previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1) - devono avere a oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a); ciò non può che stare a significare che devono ritenersi ammissibili i motivi (nuovi) con cui, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali di impugnazione, si alleghino ragioni giuridiche diverse da quelle originarie (ASN 200317386-RV 224579).

In realtà, nel procedimento in scrutinio, l'appellante con i motivi presentati a sostegno della impugnazione principale aveva, appunto, ulteriormente sviluppato e argomentato, anche facendo riferimento a nuove quaestiones juris, le richieste istruttorie e le ipotesi ricostruttive, proposte con l'atto di appello.

Non correttamente dunque la Corte di merito ha ritenuto inammissibili i suddetti motivi nuovi.

E tuttavia, come premesso, pur dopo la (erronea) dichiarazione di inammissibilità, la Corte di secondo grado ha esaminato il merito di tali ulteriori motivi; operazione non vietata, posto che nulla impedisce di corredare il ragionamento giudiziario di "doppia motivazione", a condizione, si intende, che i due apparati argomentativi non entrino in conflitto e che uno dei due sia attivabile solo nella ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'interprete del provvedimento giudiziario, ritenga di non potersi avvalere della prima motivazione.

Diversamente opinando si verrebbe illogicamente meno all'osservanza del principio di conservazione (utile per inutile non vitiatur), che ormai trova un suo fondamento costituzionale anche nel canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

Quanto al punto sub b), va ricordato che il favor rei non è propriamente un canone ermeneutico, ma un'opzione decisionale da attivare nel caso in cui gli elementi a favore dell'imputato siano controbilanciati da altrettanti elementi "a carico"; dunque il giudicante, di fronte a una prova, non deve avere un approccio preconcepito, "legendola", in linea di tendenza, in senso favorevole all'imputato, ma deve valutarla, per quanto possibile con obiettività critica e distacco emotivo, decidendo in senso favorevole all'incolpato solo quando, all'esito della valutazione dell'intero compendio probatorio (eventualmente integrato per iniziativa delle parti o per iniziativa dello stesso giudicante), si venga a trovare in una posizione, per c.d., di "stallo", come indicato e descritto nell'art. 530 del codice di rito, comma 2.

Tanto premesso, si può procedere all'esame dei singoli motivi di ricorso.

La censura sub 1) è manifestamente infondata.

La sentenza di secondo grado, come anticipato, è confermativa di quella di primo grado, tranne per quel che riguarda la applicazione dell'indulto.

La condanna alle ulteriori spese, poi, è conseguenza "automatica" della statuizione confirmatoria.

Nessun obbligo dunque aveva il giudice di appello di indicare specificamente la pena da applicare e le statuizioni civili, atteso che, come previsto dall'art. 605 c.p.p., lo stesso, se non riforma la sentenza impugnata, si limita a confermarla.

Quanto alla mancata indicazione della fonte normativa in base alla quale la pena è stata dichiarata condonata nella misura di anni uno, a parte il fatto che non sembra ravvisabile (nè è stato prospettato) l'interesse a impugnare, sul punto, da parte del ricorrente, resta il fatto che l'omissione non comporta certamente, come pur si pretende, nullità della sentenza stessa, atteso che l'indicazione degli articoli applicati (e dunque, in genere, del testo normativo) ha solo una funzione illustrativa, che non incide sulla statuizione (ASN 199912788-RV 215632).

Anche perchè, stante anche la previsione tassativa dei casi di nullità della sentenza, di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3, non sussiste tale nullità - per violazione del comma 1, lett. c) del predetto articolo - nei casi in cui ciò non sia espressamente prevista; tanto che si è addirittura ritenuto (ASN 200323248 - RV 225672 + ASN 1997013319-RV 208178) che, qualora la sentenza riporti la indicazione della imputazione, non già nella epigrafe, ma nel suo stesso contesto, in modo tale da lasciare intendere in ordine a quale complessiva contestazione sia stata adottata la decisione, non ricorra comunque nullità alcuna (cfr. SU sent. n. 18 del 2000 RV 216430, ric. Franzo).

Ebbene, nel caso in esame, è di tutta evidenza che, con riferimento al tempus commissi delicti, il provvedimento di clemenza che il giudicante ha inteso applicare è, come chiunque dovrebbe comprendere, l'ultimo emanato dal legislatore (L. 31 luglio 2006, n. 241, essendo la sentenza di appello dell'ottobre dello stesso anno).

In altre parole, e per concludere sul punto, la incompletezza del dispositivo - per mancata indicazione della fonte normativa sulla base della quale è stato disposto il "condono" - non è tale da farlo apparire privo di un suo elemento essenziale.

La concessione dell'indulto per non doveva comportare riduzione di pena accessoria e della somma liquidata per risarcimento danni (desumibile oltretutto da ASN 200745756-RV 238136).

La censura sub 2) è manifestamente infondata.

Invero è già stato ritenuto (ASN 199804378-RV 210812), per altro con riferimento a fattispecie analoga a quella che occupa (associazione a delinquere per l'introduzione di minori a fini di lucro in Italia, costituita all'estero ma concretamente operante nel territorio dello Stato) che, per determinare - con riferimento a reati associativi - la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l'operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno.

Conseguentemente si è ritenuto che la partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminoso, che abbia diramazioni e centri operativi in varie parti del mondo, acquista rilevanza ai fini della giurisdizione della AG italiana, se uno o più centri sia operante in Italia, perchè, in caso positivo, il reato dovrà ritenersi interamente punibile secondo la legge italiana e ad opera dell'AG dello Stato.

Il tutto, secondo quanto si desume dall'art. c.p., una norma che interpreta e definisce l'interesse dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere una attività illecita, che abbia violato le norme penali, attribuendo così valenza espansiva ad una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi ed a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata (conf. ASN 199900993-RV 212974).

Ebbene, il principio appena illustrato, se vale per il delitto ex art. 416 c.p. (per il quale poi non è intervenuta condanna), vale certamente anche per il delitto ex art. 600 c.p., punito più gravemente rispetto a quello ex art. 416 c.p., con la conseguenza che, poichè secondo la ipotesi di accusa esplicita nei capi di imputazione, indubbiamente parte della condotta di tale reato si era verificata in Italia, non vi poteva esser dubbio che la competenza andava attribuita allo *judex loci* e dunque alla AG di Perugia.

L'eccezione, dunque, oltre ad essere - per le ragioni appena esplicitate - infondata, era, come correttamente rilevato dai giudici del merito, tardiva, in quanto attinente alla competenza territoriale, essendo pacifica la giurisdizione dello Stato italiano.

Le censure sub 3) e 4) vanno esaminate congiuntamente.

Esse sono infondate.

Premesso che, come anticipato, erroneamente la Corte di secondo grado ha ritenuto queste, come le altre, censure inammissibili in quanto introdotte con motivi nuovi e che le ha tuttavia esaminate nel merito, si deve affermare che correttamente, esse sono state comunque ritenute infondate.

Invero va notato come tra la precedente e la attuale formulazione dell'art. 600 c.p. sussista continuità normativa e come la prima formulazione operi rinvio recettizio alle convenzioni internazionali.

Quel che quindi deve dunque essere verificato è, da un lato, se, alla luce del *novum legislativo*, la condotta addebitata alla imputata sotto la vigenza della *previgente normativa*, sia comunque inquadrabile nella nuova ipotesi incriminatrice, dall'altro, se la O. abbia ricevuto contestazione sufficientemente specifica per consentirle di difendersi con riferimento alla nuova formula legislativa.

Ebbene, premesso che tra genericità e incertezza di una imputazione esiste comunque differenza (ASN 198704567-RV 175665), atteso che l'imputazione formalmente generica può, eventualmente, trovare specificazione nel dettato di altre imputazioni con le quali sia, a vario titolo connessa, va rilevato che il nuovo testo dell'art. 600 c.p. descrive la condotta come connotata, tra l'altro, da violenza, minaccia o inganno.

Si legge in sentenza che le tre ragazze, indotte con false promesse a venire in Italia (e in ciò è stato ovviamente ipotizzato l'inganno), sono poi state mantenute in stato di soggezione e di dipendenza completa da parte della O. (e dei suoi, non identificati complici), sia perchè fu facile approfittare della loro condizione di sradicamento (sociale, culturale, linguistico), sia perchè vennero alle stesse "sequestrati" i documenti (alcuni dei quali, per altro, falsi o falsificati), che in qualche maniera attribuivano alle donne una qualche identità (e ne avrebbero facilitato la relazione con terzi).

A ciò è da aggiungere la violenza "reattiva" (ma, non per questo, necessariamente, meno incisiva) spiegata quando le tre giovani nigeriane avevano assunto iniziative che le avevano comunque messe in contatto con il mondo esterno (es. andare a messa).

Che poi la condotta relativa ai reati diversi da quello dell'art. 600 c.p. faccia riferimento a circostanze differenti è del tutto ovvio (trattandosi appunto di fatti diversi), ma ciò certamente non esclude che la contestazione di tali condotte possa avere avuto un'efficacia descrittiva tale da integrare (nel senso di dare contenuto) la contestazione (apparentemente generica perchè modulata sulla formula previgente dell'art. 600 c.p.) del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù/servitù.

Quanto alle aggravanti, va chiarito che la relativa censura non appare rilevante.

Invero la norma vigente all'epoca dei fatti per il reato più grave sul quale è stata calcolata la pena base, prevedeva, per l'art. 600, reclusione da 5 a 15 anni.

E dunque, se è vero che è stata assunta come p.b. quella di anni 4, è evidente che le attenuanti generiche sono state considerate non equivalenti, come scritto in sentenza, ma prevalenti.

Qualsiasi discorso dunque circa le aggravanti è privo di interesse, in quanto il loro effetto è stato neutralizzato dalla prevalenza - di fatto - accordata alle attenuanti ex art. 62 bis c.p..

Ad abundantiam può esser notato che, per D.A., deve ritenersi (anche formalmente) contestato l'uso di violenza e minaccia, a seguito dell'assorbimento del delitto ex art. 629 c.p. ("operazione" certamente non contra legem, atteso che la condotta è stata comunque in fatto enunziata e il giudice si è limitato a dare a essa diversa qualificazione giuridica).

La censura sub 5) è manifestamente infondata.

Invero, richiamato quanto appena premesso circa la "doppia motivazione" della Corte di appello (ritenendosi rilevante solo quella relativa al merito della censura comunque analizzata dai giudici di secondo grado), va rilevato che non va confuso l'accertamento del numero (anche approssimativamente indicato) dei concorrenti nel reato, con la identificazione di costoro.

In altre parole è certamente ipotizzabile il concorso con persone non identificate (perchè non ancora identificate o non obiettivamente - più - identificabili).

Ciò non sempre (quasi mai) e non necessariamente implica incertezza, imprecisione o genericità del capo di imputazione formulato a carico del "noto" (quando sia descritta la sua condotta in relazione a quella degli altri, nonchè le circostanze spazio-temporali in cui tale condotta si è esplicata).

Ebbene si legge in sentenza che le tre ragazze nigeriane hanno chiaramente fatto riferimento a persone che operavano in concorso con la O., con la quale si tenevano in contatto (evidentemente gli "scafisti", coloro che curarono il reclutamento in Nigeria, coloro che curarono l'attraversamento via terra degli altri paesi europei).

Le tre PPOO, secondo quanto sostenuto dai giudici del merito, furono "consegnate" alla ricorrente sul territorio nazionale; il che sta evidentemente a significare che in Italia esse furono accompagnate da altri.

Per quel che riguarda la censura sub 6), richiamate ancora una volta (e, da questo momento in poi, non più) le considerazioni precedentemente svolte a proposito della "doppia motivazione" (sulla ammissibilità e sul merito), si osserva:

a) che, innanzitutto è jus receptum (ASN 199907588-RV 213630 e altre) il principio in base al quale il giudice di appello non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nè la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità;

b) che, come anticipato, la nuova figura di reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, prevista dalla L. n. 228 del 2003, art. 1 si pone in rapporto di continuità normativa con quella delineata dall'art. 600 c.p., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi - evidentemente per relationem - dalla Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723 (ASN 200400081- RV 230777).

L'evento del reato in esame consiste poi nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni.

La norma richiede che tale stato sia ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

Ne deriva che, perchè sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (ASN 200604012-RV 233600);

c) che la sentenza in questione da ampiamente conto, con motivazione compiuta e congrua, dello stato di necessità e dipendenza in cui si trovavano le tre ragazze (credessero o meno le stesse negli effetti dei riti voodoo).

La stessa circostanza che una di esse ricevette i (suoi) documenti da parte della O. (comportamento che, secondo il ricorso, sarebbe indicativo della "umanità" della imputata) è in realtà sintomatico del fatto che detti documenti non erano in possesso della titolare, come sarebbe stato ovvio, ma di terza persona.

Parimenti, il fatto che le tre donne riuscissero a salvare parte dei loro guadagni solo nascondendoli, lungi dal provare che le stesse erano libere di prostituirsi e potevano liberamente disporre dei denari che dal meretricio traevano, sta viceversa a significare che, per potersi "ritagliare" un margine di guadagno, le tre dovevano agire copertamente.

Il che, se può provare che le modalità di sfruttamento non erano "accurate" e del tutto efficaci, non sta certamente a provare che sfruttamento non vi fosse, ma, per quel che si è detto, esattamente il contrario;

d) che, quanto ai previi contatti con le forze di polizia, va notato che, come emerge da pag. 10 della sentenza, Q. e K., quando vennero bloccate dalla polizia il 2.8.2001, avevano già avuto un incontro con una comunità cattolica e si erano dichiarate disposte a uscire dal giro della prostituzione.

Q., per altro, era già stata controllata nel maggio a casa della imputata (via (OMISSIS)) e aveva dato false generalità (Ad.Jo.) insieme con D. e altra prostituta.

La mancata, specifica indicazione degli atti processuali dai quali i giudici di secondo grado hanno tratto il loro convincimento non appare determinante, trattandosi di sentenza di appello che, sul punto, fa evidente rinvio per relationem a quella di primo grado Per tutti i motivi sopra esposti, la censura sub 6) e infondata, come infondata è quella sub 7), atteso che, sulla base della giurisprudenza citata la nuova formulazione dell'art. 600 c.p. contiene tutti gli elementi di quella precedente, con la differenza che detti elementi sono, attualmente "interni" alla norma incriminatrice, mentre prima erano richiamati, come detto, per relationem agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;

in ogni caso, la condotta della O., come ricostruita dai giudici del merito è riconducibile certamente alla fattispecie astratta delineata dopo la legge del 2003 (e, a maggior ragione, a quella precedente).

La censura sub 8) è manifestamente infondata, così come la eccezione di costituzionalità sollevata subordinatamente.

La L. n. 228 del 2003, art. 16, comma 2 "misure contro la tratta delle persone" è inequivoco. Esso afferma che la determinazione dell'AG competente in base alla nuova disciplina è limitata a quei reati in cui la iscrizione della notitia criminis nel registro ex art. 335 c.p.p. è successiva alla entrata in vigore della legge.

Il comma 1 del medesimo articolo riguarda la successione di norme penali nel tempo e afferma, conformemente ai principi generali, che la nuova normativa (sotto il profilo della individuazione della condotta e del trattamento sanzionatorio) si applica solo ai fatti- reato successivi alla entrata in vigore della legge.

Tempus regit actum è principio che, pacificamente, vige in campo processuale (dunque, nel caso di specie, con riferimento alla individuazione della competenza per territorio), mentre, come è noto, per quel che riguarda il diritto penale "sostanziale" vige il principio di applicabilità della lex mitior.

Non si intravede dunque alcun profilo di contrasto con l'art. 25 Cost. nè con altro principio di pari dignità.

La censura sub 9) è inammissibile perchè in parte articolata in fatto e tendente - pur in presenza di motivazione compiuta e congrua - a una lettura alternativa dei dati di causa, sia perchè infondata manifestamente.

Va innanzitutto chiarito che, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, la legge impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddicono tra le parti; ciò in quanto il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire "l'usura" delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, anche in considerazione, comunque, del fatto che si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persone già debitamente esaminate e controesaminate dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate.

Tanto premesso, appare evidente che, tra le "specifiche esigenze" che impongono di esaminare anche in dibattimento tal tipo di dichiaranti, non possono essere annoverate, sic et simpliciter, le ipotizzate contraddizioni tra le varie dichiarazioni delle persone sentite in incidente probatorio.

Come appena detto (e come è noto), l'incidente probatorio è una sorta di "anticipazione" del dibattimento e in quella sede le difese avrebbero potuto fare ogni specie di considerazione e contestazione.

Di talchè, se il giudice, in possesso dei verbali, perfettamente utilizzabili, delle dichiarazioni rese ex art. 392 c.p.p., ritiene di essere in grado di decidere (e dunque di superare le pretese contraddizioni tardivamente rilevate dai difensori), è di tutta evidenza che l'esigenza di procedere a ulteriore esame non si manifesta.

Ora, nel caso in esame, ciò che tenta di fare la imputata è una riconoscibile operazione di sovrapposizione della propria ricostruzione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova; la ricorrente auspica di essere seguita, su tale via, dal giudice di legittimità, il quale tuttavia, come è noto (cfr. tra le tante SU sent. n. 930 del 1996, ric. Clarke, RV 203428 e numerosissime altre), è solo tenuto a stabilire se i giudici del merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se gli stessi abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano, infine, esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Orbene è di tutta evidenza come le critiche che la ricorrente muove all'impianto motivazionale della sentenza attengono a punti certamente marginali della complessiva ricostruzione dell'accaduto operata dai giudici del merito.

Così davvero non decisiva (ai fini dell'apprezzamento della credibilità della dichiarante) è la circostanza che K. parli di un controllo di polizia al quale non fu presente; atteso che nulla vieta che la stessa abbia riferito anche notizie de relato, dal momento che appare più che logico che tra persone che versano nelle medesime circostanze esistenziali si parli di problemi che attengono alla pratica del "mestiere" comune; nè significativa, nella prospettiva ricostruttiva adottata, è che le tre siano state avvicinate in Nigeria dalla vera madre della O., atteso che la Corte di secondo grado chiarisce che, quale che sia stata la reale identità di questa donna, cosa certa è che ella agiva nell'interesse della (e dunque in accordo con la) imputata, con la conseguenza che la - non meglio chiarita - contraddizione non sussiste.

Nè, infine, la diversa "tempistica" con la quale le denunce furono pronunziate appare, di per sè, circostanza atta a giustificare la sussistenza di quelle "specifiche esigenze" che giustificano l'esame in dibattimento di quei soggetti già ascoltati con incidente probatorio.

Le altre (pretese) contraddizioni, per come prospettate, davvero non possono considerarsi tali e quindi non erano minimamente meritevoli nè di replica, nè di approfondimento da parte del giudice di appello.

Così dicasi per quel che riguarda il rilievo, tanto tendenzioso, quanto puerile, in base al quale le dichiaranti non sarebbero credibili in quanto ebbero a riferire che la O. aveva partorito una bambina "bianca", come se l'espressione non dovesse essere interpretata cum grano salis, in base al comune buon senso (e alle leggi della genetica), atteso che il figlio di una coppia "mista" (scil., con un genitore di pelle bianca e uno di pelle nera) altro non può essere che un mulatto; di talchè, come

dovrebbe intuire chiunque, la dichiarante (cui certo non si può chiedere una perfetta padronanza della lingua italiana) non può che aver voluto significare: "una bambina con la pelle apprezzabilmente meno scura della madre".

Così dicasi anche per l'affermazione in base alla quale le tre donne si decisero a denunciare l'imputata solo dopo aver avuto contatti con una struttura che si occupava di fornire supporto alle prostitute che intendevano abbandonare il "mestiere", atteso che è di tutta evidenza quello che i giudici hanno inteso significare: non che le tre donne non avessero avuto in precedenza contatti con le forze di polizia (e dunque la possibilità teorica di denunciare), ma che a tanto si erano risolte solo dopo aver avuto appoggio psicologico e assicurazione di assistenza da parte della predetta organizzazione umanitaria.

La censura sub 10) è manifestamente infondata.

Il subprocedimento di accertamento delle condizioni art. 500, ex comma 4 è attivato di ufficio o a istanza di parte.

Al proposito, la giurisprudenza di legittimità (ASN 200629421-RV 235103) ha ritenuto che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, se non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, non per questo devono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna.

Ciò che appare necessario e sufficiente è la presenza di fatti sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività.

Ora, nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata (fol. 16) la esistenza di una denuncia per le minacce patite (al proposito la Corte afferma che prova della intimidazione è stata raggiunta e il ricorrente non lo nega) anche in Nigeria, dove il padre di D. era stato addirittura sequestrato per convincere la figlia a non deporre.

Tali emergenze risultarono confermate dalle dichiarazioni di un'assistente sociale, che aveva ricevuto le confidenze della ragazza e trovano riscontro nell'esame dei tabulati telefonici.

Tanto premesso, mentre va osservato che la previa lettura non è prescritta e che l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del teste "intimidito" è prevista come conseguenza dell'accertamento della intimidazione, va chiarito che la PC, in quanto tale, non è depositario di notizie processualmente fruibili; solo quando il titolare della pretesa risarcitoria rivesta anche il ruolo di teste (il che, con riferimento a taluni reati rappresenta l'id quod plerumque accidit), il suo esame può concorrere all'accertamento dei fatti.

Nè la "doppia funzione" (PC e PO-teste) giustifica una diversa disciplina con riferimento al dettato dell'art. 500 c.p.p., comma 4.

Quanto alle ulteriori doglianze, basterà osservare da un lato, che è ben possibile che la intimidazione sortisca solo effetto parziale (per cui il teste può esser disposto a riferire un fatto o una circostanza e non un altro), dall'altro, che, nel caso in esame, la Corte, come premesso, ha comunque ritenuto irrilevante accertare se la madre dell'imputata era in vita o meno nel momento (nei momenti) in cui le PPOO ricevevano le rispettive "proposte di arruolamento".

Le censure sub 11) e 12) sono inammissibili perchè interamente articolate in fatto e tendenti, addirittura, a introdurre considerazioni su episodi non oggetto del presente procedimento.

Non è stato prospettato un valido motivo per ritenere rilevanti i pregressi rapporti tra la O. e il Benzi invero, anche a concedere che l'imputata sia stata vittima della organizzazione che sfruttava la prostituzione delle nigeriane, ciò non sta certamente a significare che, come si sostiene nelle sentenze di merito, essa stessa non possa esserne entrata a far parte.

La parte restante delle censure consiste in un tentativo di procedere a una puntuale rivalutazione del materiale probatorio già vagliato nei primi due gradi di giudizio, il che costituisce censura inammissibile in cassazione.

La richiesta di riesaminare alcuni testi poi è stata disattesa dai giudici di secondo grado ai sensi evidentemente dell'art. 603 c.p.p., comma 1 in base alla presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale condotta in primo grado e al convincimento del giudicante in appello di essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Con riferimento alla censura sub 13), possono in parte ripetersi le considerazioni già formulate a proposito dei punti 11) e 12).

Va, ad abundantiam rilevato che, se pure L. ha concorso nello sfruttamento della prostituzione delle tre giovani extracomunitarie, ciò non modifica la posizione della imputata (la quale, come premesso, ha tenuto comportamenti giudicati - in maniera certo non illogica - sintomatici della condotta di sottomissione e sfruttamento delle PPOO: reclutamento in Nigeria ad opera di persone che spendevano il suo nome, trasporto in Europa ad opera di persone che si tenevano in contatto con lei, "ricezione" delle donne in Italia, sequestro dei documenti, ospitalità nella sua casa ecc.).

La censura sub 14) è infondata per quanto già precisato a proposito della censura sub 4).

Per completezza va rilevato che alla medesima (e unica) imputata sono stati contestati tre episodi di sfruttamento di prostitute nel medesimo contesto spazio-temporale; la pluralità delle condotte di sfruttamento dunque è in re, con la conseguenza che l'aggravante, se pur non contestata con riferimento al dato normativo, deve certamente ritenersi contestata in fatto.

Sotto altro verso, va poi ribadito che il giudice può certamente riqualificare il fatto e considerare un reato autonomo come aggravante di un altro.

L'importante è che l'imputato abbia avuto contestazione del fatto e si sia quindi potuto difendere.

Ciò a prescindere - come già rilevato - della irrilevanza, nel caso concreto, della questione sul piano sanzionatorio.

La censura sub 15) è inammissibile per genericità, atteso che essa trova ragione in una disattenta lettura delle motivazioni offerta dalla Corte di secondo grado.

Invero i giudici di appello chiariscono che quel che rileva non è se chi ha avvicinato le tre ragazze fosse realmente la madre dell'imputata, ma il fatto che costei aveva dichiarato di esserlo.

Ciò infatti, si deduce dalla sentenza, comporta la riferibilità all'imputata della condotta di arruolamento. Ciò comporta anche la superfluità dell'accertamento sulla autenticità del documento e la non necessità di dare specifica risposta sul punto con la sentenza di appello.

Ad abundantiam la Corte ricorda come D. abbia dichiarato che il manifesto funebre non si riferiva alla madre, ma alla nonna dell'imputata.

Ancora per mera completezza di argomentazione, la Corte rileva, da un lato, che sul documento non è indicato il cognome da nubile della donna deceduta, dall'altro, che, significativamente, la O., che pure aveva effettuato numerosi viaggi in Africa, non era ritornata in Nigeria a seguito della morte della persona che pretendeva fosse sua madre.

Tutto quanto premesso già appare sufficiente per giustificare la ritenuta inammissibilità del motivo.

Vale comunque la pena di precisare che non c'è alcuna norma che imponga al giudice di valutare l'efficacia probatoria di un documento nel momento in cui viene presentato (in realtà, in tale fase, deve valutarne la ammissibilità).

Invero, nella scansione temporale delle fasi processuali, la valutazione segue la assunzione della prova ed è funzionale alla decisione.

Ne consegue che, se la parte ha prodotto un documento "debole", non per questo ha diritto a interventi di ortopedia probatoria da parte del giudice.

La censura sub 16) è inammissibile per manifesta infondatezza.

E' noto che non costituisce motivo di nullità della sentenza di primo grado, una motivazione (anche totalmente) errata, potendo il giudice di appello, che ritenga di confermare il dispositivo della sentenza di primo grado, sostituire integralmente la motivazione di questa (ASN 200511920-RV 231702).

La censura sub 17) è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè articolata in fatto.

Lo sfruttamento della prostituzione delle tre ragazze nigeriane, costituisce nella prospettiva accusatoria condivisa dai giudici del merito, il reato-fine.

E' ovvio dunque che il movente dell'intera condotta addebitata all' O. è lo scopo di lucro, che certo non può ritenersi escluso dal fatto che la imputata avesse altra e autonoma fonte di reddito.

Non risponde poi al vero che la ricorrente abbia, sin dal primo momento, fornito la versione che indica il ricorso (vedi pag. 13 della sentenza).

Tale versione viene fornita circa due anni dopo, nel corso della udienza preliminare e proprio tale mutamento di versione viene considerato dai giudici del merito un rilevante elemento sintomatico della colpevolezza della O..

Le ulteriori considerazioni mirano, ad evidenza, a una lettura alternativa degli atti, anzi, addirittura, a una alternativa individuazione della persona cui addebitare quegli stessi reati dei quali la predetta è chiamata a rispondere.

La censura sub 18 (che in realtà si articola in numerose "sub- censure") è, nel suo complesso, infondata.

Quanto alla legittimazione del Comune di Perugia, la giurisprudenza, ormai da tempo, è orientata a ritenere che l'ente territoriale, in quanto esponente degli interessi collettivi, ne sia legittimo portatore in giudizio.

Ciò è stato ritenuto, ormai pacificamente, per quel che riguarda i reati edilizi (es. ASN 198503451-RV 168671; ASN 198205882 - RV 154209), ma anche per quel che riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti (ASN 199100403-RV 186228), atteso che, con riferimento a tali reati, deve ritenersi che la predetta amministrazione sia titolare di una posizione giuridica soggettiva autonoma e differenziata.

E' stata addirittura ritenuta la legittimazione di associazioni ecologiste con riferimento a reati che venivano a incidere sull'assetto ambientale e paesaggistico (ASN 199608699-RV 209096).

Non diversamente deve ritenersi con riferimento ai delitti di riduzione in schiavitù/servitù e (induzione alla e) sfruttamento della prostituzione, atteso che le predette attività delinquenziali, venendo a incidere, oltre che sul corpo delle vittime della condotta criminosa, anche sul contesto sociale nel quale esse necessariamente si esplicano, da un lato, determinano un rilevante danno di immagine nei confronti della amministrazione locale (per le stesse modalità con le quali tali condotte si palesano: presenza in strada di prostitute e di tutto "l'indotto" che l'attività di meretricio determina), dall'altro, causano aggravio per le casse comunali sulle quali viene a gravare il costo aggiuntivo delle indispensabili attività di (rafforzato) controllo e "bonifica" del territorio, degradato dall'esercizio della prostituzione, bonifica che i cittadini hanno diritto di pretendere.

Nel caso di specie, poi, proprio il varo del progetto Free woman, che la stessa ricorrente ricorda, costituisce (per quel che si legge nella sentenza di primo grado) una "voce" di bilancio che il comune di Perugia ha dovuto istituire, attivare e finanziare.

Davvero singolare deve, al proposito, giudicarsi poi la tesi esposta nel ricorso, per la quale la attività di prostituzione, rappresenterebbe, anzi, un valore aggiunto per il luogo che ha la fortuna di ospitarla, un attrattore turistico non irrilevante, capace di convogliare massicci flussi di clientela praticante il c.d. turismo sessuale.

Muovendo da tali premesse, non si vede perchè la stessa logica non potrebbe essere applicata anche al traffico di stupefacenti, al contrabbando di sigarette, alla vendita di prodotti con marchi contraffatti e così via, con riferimento a qualsiasi attività (rigorosamente illecita) che abbia la caratteristica di determinare l'interesse di una clientela desiderosa di accaparrarsi beni e servizi - prodotti e/o forniti - contra legem.

Va da sè che viceversa l'effetto è esattamente il contrario, atteso che, se un'attività illegale manifestamente volta al lucro di chi la esercita (o la fa esercitare) deve necessariamente rispondere a (e/o indurre una) domanda, ciò - di per sè - non rende lecita l'offerta nè qualifica il luogo nel quale detta offerta si manifesta.

Per quanto poi riguarda l'immanenza della costituzione di PC, rilevato che, per il dettato dell'art. 76 c.p.p., comma 2 la costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, è da osservare che una costituzione destinata a spiegare i suoi effetti nella sola udienza preliminare sarebbe disfunzionale, atteso che scopo di detta costituzione è, ovviamente, l'esercizio della azione civile nel processo penale, azione tesa alla restituzione e al risarcimento dei danni, obiettivi che sono perseguibili solo all'esito del giudizio.

Per quel che riguarda la determinazione dell'importo liquidato a favore di D., appare di tutta evidenza che trattandosi di statuizione assunta secondo parametri equitativi, essa è certa nell'an (e dunque è ritenuta provata), e discrezionalmente determinata nel quantum.

Per quel che poi si legge nella sentenza di primo grado (fol. 40), i giudici del merito hanno già tenuto conto dell'intervento del fondo Free woman. Per quel che riguarda la censura sub. 19), non resta che riportarsi alle considerazioni già espresse a proposito delle censure di cui al punto 10.

La censura sub 20) è inammissibile perchè riposa, da un lato, su di una alternativa interpretazione dei dati processuali, dall'altro, su di una disattenta lettura della trama motivazionale della sentenza di appello.

Invero, per quel che riguarda il colore dell'auto della imputata, le Corti di merito hanno chiarito che risulta che la O., nel corso degli anni, cambiò autovettura, di talchè le differenti indicazioni provenienti dalle tre PPOO sono ampiamente giustificate dal fatto che esse giunsero in Italia in tempi diversi (e anzi costituiscono secondo il costruito motivazionale ulteriore riscontro alla precisione dei loro ricordi).

Partendo (anche) da tali elementi, i giudici di primo e secondo grado giungono alla conclusione della sostanziale coincidenza delle versioni fornite da D., K. e Q. e della non rilevanza delle (inevitabili) e marginali discrepanze che i racconti delle tre donne pur presentano.

Del tutto irrilevante, poi, appare, nella economia argomentativa della sentenza di appello, la considerazione (effettivamente abbastanza oziosa) in base alla quale, se le tre avessero falsamente (e, come è ovvio, consapevolmente) accusato la O., sarebbero delle calunniatrici.

Quanto alla mancata motivazione sulla assenza delle "specifiche esigenze" ex art. 190 bis c.p.p., è di tutta evidenza, come anticipato, che, non avendo i giudici del merito, ritenuto sostanziali e rilevanti le discrepanze tra le versioni offerte dalle tre ragazze, nessun obbligo di specifica motivazione avevano per giustificare la mancata adozione di una procedura che rappresenta di per sè una eccezione a una regola di carattere generale: quella in base alla quale non si deve "replicare" la attività istruttoria assunta con incidente probatorio.

La censura sub 21) è infondata.

Si è già affermato che i motivi nuovi non erano affetti da inammissibilità, ma che certamente ammissibile era la "doppia motivazione".

Tanto premesso, appare di tutta evidenza che ben può verificarsi il caso (e la prassi giudiziaria ce ne offre esempi, si potrebbe dire, quotidiani) che gli elementi raccolti non appaiano sufficienti per ritenere fondata la imputazione per il reato associativo (es. per la non raggiunta prova sulla stabilità del vincolo, sulla programmaticità dell'operato criminale, sulla divisione di ruoli e compiti ecc.), ma lo siano per ritenere provate le singole condotte criminose (che, nella originaria impostazione accusatoria, rappresentavano i reati-scopo).

Nel caso in esame, i giudici del merito hanno compiutamente motivato circa il coinvolgimento della O. nei reati per i quali la stessa ha riportato condanna.

Così è stato ricordato che l'imputata ha avuto contatti con i soggetti che curarono il trasporto delle tre ragazze dall'Africa all'Italia, è stato ricordato che ella le accolse nel nostro Paese, addirittura andandole a prendere con la sua auto, le ospitò in casa, ecc..

Nessuna inversione dell'onere della prova dunque si "nasconde" dietro la decisione affermativa di responsabilità.

Quanto al fatto che tutte le nigeriane che vengono in Italia siano destinate all'esercizio della prostituzione, questo rappresenta - evidentemente - il portato della scienza privata del redattore del ricorso e, come tale, non può esser posto alla base di una argomentazione.

Ma quand'anche tale circostanza fosse notoria in Italia, ciò che rileva è, nel caso in esame, che essa avrebbe dovuto essere altrettanto notoria in Nigeria; il che non sembra risultare, nè essere stato affermato nel ricorso.

Si rileva oltretutto che l'assunto contrasta con questo sostenuto nel ricorso principale (cfr. punto 17), nel quale si afferma che la O., per prima, fu tratta in inganno e convinta, in tal modo, a venire in Italia e quindi destinata al meretricio.

La censura sub 22) è infondata.

Lo condizione di schiavitù/servitù è ovviamente conseguenza dell'asservimento, ma l'asservimento continua durante tale condizione.

Le modalità della schiavitù possono essere più o meno "umane" (così era anche nella schiavitù "storica"), ma se è instaurato lo stato di soggezione e dipendenza totale, comunque ci si trova al cospetto della figura criminosa ex art. 600 c.p..

La sentenza dimostra che le tre giovani extracomunitarie erano tenute in uno stato di soggezione continuativa: esse non potevano disporre dei loro documenti, non conoscevano (almeno nei primi tempi) la lingua italiana, non avevano altri riferimenti se non la O. e pochi altri connazionali, non avevano altro sostentamento se non quello che derivava dall'esercizio del meretricio, non potevano avere (se non ricorrendo a sotterfugi o stratagemmi) argent de poche, non erano libere di recarsi a messa, ecc..

Quanto al fatto che, per le stesse, era problematico instaurare un contatto con l'autorità di polizia, è di tutta evidenza che la sentenza vuoi significare non la difficoltà obiettiva di un contatto tra le tre e gli appartenenti ai corpi di polizia (contatto "su strada" in genere evitato, per ovvie ragioni, dalle prostitute), ma la difficoltà di tipo soggettivo, di instaurare un contatto e di aprire un canale di comunicazione con chi comunque rappresenta l'autorità incaricata della repressione e prevenzione di condotte contra jus e dunque appare potenzialmente in grado di nuocere a chi tali condotte esercita, anche in condizioni di irregolare presenza sul territorio italiano.

La censura sub 23) è infondata, atteso che è possibile il concorso formale tra il reato ex art. 600 c.p. e quelli ex L. n. 75 del 1958.

Invero l'art. 600 c.p. prevede che la persona "schiavizzata" sia costretta a prestazioni lavorative, sessuali o di accattonaggio; tra le tre, la prestazione sessuale è l'unica che può esser pretesa anche per fini non di lucro dello "schiavista" (perchè, ad esempio, eseguita a vantaggio dello stesso).

Insomma la nozione di schiavitù è connotata, non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale "proprietà", per il perseguimento, appunto, di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali (pure non libere), di accattonaggio coatto; tutti "obblighi" di facere, imposti mediante violenza fisica o psichica.

Ed è proprio la detta finalità di sfruttamento ciò che distingue la fattispecie dell'art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale (ASN 200439044-RV 230130).

Ne consegue che, se la finalità "sessuale" rappresenta uno degli scopi (alternativi o cumulativi) della riduzione in schiavitù, non per questo, come premesso, tale sfruttamento deve avvenire necessariamente a fini di lucro.

In altre parole, se è certo che può darsi sfruttamento della prostituzione senza riduzione in schiavitù, è altrettanto certo che può darsi riduzione in schiavitù (sia pure allo scopo di costringere lo schiavo a prestazioni sessuali) senza sfruttamento della prostituzione.

I due reati dunque possono concorrere formalmente ex art. 81 c.p., comma 2.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008